

**REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ E PER
LA TUTELA DEL SOGGETTO SEGNALANTE**

FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE URBANA

Premessa	3
Sistema di segnalazione	3
Soggetti	3
Contenuto della segnalazione	4
Procedure di segnalazione	4
Accertamento delle segnalazioni	5
Tutele e responsabilità del segnalante	6
Tutela del segnalante	7
Segnalazione di discriminazioni	7
Responsabilità del segnalante	8

Premessa

La Fondazione per l’Innovazione Urbana (di seguito “Fondazione”) intende favorire la segnalazione, da parte dei propri dipendenti, di elementi che possano portare all’emersione di fenomeni interni di illeciti, irregolarità e malfunzionamenti.

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare un sistema di tutele per il dipendente della Fondazione che intende effettuare una segnalazione di un illecito, una irregolarità o un malfunzionamento (c.d. *whistleblower*), garantendone la riservatezza e contrastando ogni possibile discriminazione nei suoi confronti, individuando e rimuovendo i possibili fattori che potrebbero impedire, ostacolare o rallentare il ricorso alla denuncia di illeciti nel pubblico interesse.

Il presente Regolamento non riguarda le segnalazioni effettuate da lavoratori autonomi, fornitori, altri soggetti terzi che intrattengono rapporti con la Fondazione, nonché comuni cittadini. Per le procedure relative alla gestione di tali segnalazioni si rinvia al Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il presente Regolamento costituisce una delle misure di carattere generale previste dal Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza. La Fondazione dà ampia diffusione dei contenuti del presente Regolamento al proprio personale tramite apposite iniziative di sensibilizzazione, comunicazione e formazione.

Sezione I Sistema di segnalazione

Articolo 1

Soggetti

1. La Fondazione individua nel Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito “RPCT”) il soggetto destinatario delle segnalazioni da parte del dipendente che intende denunciare un illecito, una irregolarità o un malfunzionamento all’interno della Fondazione, di cui è venuto a conoscenza nell’esercizio dell’attività lavorativa e che può riguardare comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell’interesse pubblico.
2. Qualora le segnalazioni riguardino il RPCT gli interessati possono inviare le stesse direttamente all’ANAC.

3. Possono effettuare segnalazioni tutti i dipendenti, qualora, in ragione del rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di situazioni di illecito, irregolarità o malfunzionamento.

Articolo 2

Contenuto della segnalazione

1. Sono considerate rilevanti ai fini del presente Regolamento le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati e irregolarità a danno dell'interesse pubblico.
2. Le segnalazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, comportamenti tenuti in violazione della legge, del Codice etico e di comportamento, delle disposizioni contenute nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, degli obblighi derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro vigente e applicabile, violazioni dei regolamenti organizzativi e amministrativi, delle procedure operative, azioni suscettibili di arrecare danni patrimoniali o danno all'immagine della Fondazione ed azioni che siano, anche indirettamente, pregiudizievoli per la Fondazione e per l'utenza in generale.
3. Non sono considerate rilevanti ai fini del presente Regolamento segnalazioni fondate su meri sospetti e voci, lamentele di carattere meramente personale del segnalante o richieste e rivendicazioni che attengono la disciplina del rapporto di lavoro.
4. Considerato lo spirito della norma, che è quello di incentivare la collaborazione di chi lavora all'interno delle pubbliche amministrazioni per l'emersione dei fenomeni corruttivi, non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il segnalante, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito.

Articolo 3

Procedure di segnalazione

1. Il segnalante effettua la segnalazione utilizzando apposito modulo reperibile nella sezione "Fondazione trasparente" del sito web della Fondazione.
2. Il modulo prevede l'indicazione di tutti gli elementi utili a consentire di procedere ai dovuti accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione.
3. La segnalazione deve necessariamente:

- a) essere circostanziata;
 - b) riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti;
 - c) contenere una chiara descrizione dei fatti, dei tempi e dei modi con cui si è realizzata la presunta condotta illecita;
 - d) contenere i dati del segnalante.
4. Non sono considerate ammissibili le segnalazioni anonime.
5. La segnalazione può essere presentata al RPCT secondo una delle seguenti modalità:
- a) inviata a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo appositamente dedicato alla ricezione delle segnalazioni, pubblicato nella sezione "Fondazione trasparente" del sito web della Fondazione monitorato dal RPCT;
 - b) inviata a mezzo posta inserendo, all'interno di una busta chiusa grande, i documenti della segnalazione e una busta chiusa piccola contenente il nominativo del segnalante. La busta chiusa grande deve essere indirizzata personalmente al RPCT presso la sede della Fondazione e contrassegnata come "riservata personale".
6. All'atto del ricevimento della segnalazione, il RPCT avrà cura di tutelare la riservatezza dei dati identificativi del segnalante, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi per l'identificazione della segnalazione, in modo che questa possa essere processata in modalità anonima.
7. La segnalazione ricevuta sarà custodita con modalità tecniche tali da garantire la massima riservatezza.

Articolo 4

Accertamento delle segnalazioni

1. La gestione e la verifica circa la fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono di competenza del RPCT, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.
2. Il RPCT può avvalersi di stretti collaboratori, facenti parte della "struttura di supporto del RPCT". Tali soggetti sono sottoposti agli stessi vincoli di riservatezza cui è sottoposto il RPCT.
3. Il RPCT, all'atto del ricevimento della segnalazione, provvede ad avviare la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante.
4. Il RPCT, nel rispetto dei principi di cui al precedente comma 1, può effettuare ogni attività ritenuta opportuna alla valutazione delle circostanze rappresentate, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire su tali circostanze. Tali audizioni devono

avvenire in luoghi protetti, anche al di fuori della sede della Fondazione, e con modalità strettamente riservate.

5. Il contenuto della segnalazione potrà essere trasmesso, a cura del RPCT, ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere: le risultanze dell'istruttoria dovranno essere comunicate al RPCT entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione della segnalazione, salvo proroga, per giustificato motivo, di ulteriori 15 giorni.
6. Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti infondata, il RPCT provvede ad archivarla.
7. Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, del tutto o in parte, il RPCT, in relazione alla natura della violazione, provvede a:
 - a) comunicare l'esito dell'accertamento ai soggetti o agli organi competenti, affinché provvedano all'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
 - b) adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti od organi, tutti i necessari provvedimenti per il pieno ripristino della legalità.
8. Resta impregiudicato e autonomo rispetto alla procedura di cui al presente Regolamento, l'obbligo di presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente relativamente alle fattispecie penalmente rilevanti e di segnalazione, laddove non vi siano ipotesi di reato, alla Corte dei Conti, all'ANAC o al Dipartimento della Funzione Pubblica.
9. Il procedimento di gestione delle segnalazioni deve essere concluso entro 120 giorni dalla data di ricezione della segnalazione, salvo sospensione dei termini per acquisizione di documentazioni e/o indagini amministrative conseguenti alle circostanze oggetto di segnalazione.
10. Il RPCT informa il segnalante circa l'esito del procedimento, con le opportune precauzioni a tutela della sua riservatezza. Il segnalante può chiedere informazioni al RPCT circa lo stato del procedimento nel corso dello stesso.

Sezione II

Tutele e responsabilità del segnalante

Articolo 5

Tutela del segnalante

1. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto, a partire dal momento dell'invio della segnalazione. Pertanto, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e coloro che ricevono la segnalazione o sono coinvolti nella sua gestione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.
2. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità di natura disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.
3. L'identità del segnalante può essere rivelata nell'ambito del procedimento disciplinare contro il denunciato solo nel caso in cui la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per la difesa del denunciato. Tale circostanza può emergere a seguito di audizione ovvero di memorie difensive che l'interessato produce nel procedimento disciplinare e deve essere valutata dal RPCT, fornendone adeguata motivazione nel procedimento.
4. Come previsto dall'art. 54-bis, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001, la segnalazione è sottratta all'accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 e valutata attentamente in relazione all'accesso di cui agli artt. 5 e 5-bis del D. Lgs. 33/2013.

Articolo 6

Segnalazione di discriminazioni

1. I dipendenti che segnalano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad alcuna misura discriminatoria, diretta o indiretta, per motivi connessi alla segnalazione.
2. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione.
3. Il segnalante che ritiene di aver subito una misura discriminatoria deve darne comunicazione all'ANAC o alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella Fondazione.
4. La Fondazione promuove, a tutela dei segnalanti, un'efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione degli illeciti, a tutela del pubblico interesse, nell'ambito dei percorsi di formazione previsti dal Codice etico e di comportamento e dal Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Articolo 7

Responsabilità del segnalante

1. La tutela del segnalante non può essere assicurata nei casi in cui questi incorra in responsabilità penale a titolo di calunnia, diffamazione o altro reato connesso con la denuncia, accertata anche con sentenza di primo grado, o in responsabilità civile extracontrattuale per lo stesso titolo.
2. L'anonimato del segnalante non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui l'anonimato stesso non è opponibile nell'ambito del procedimento penale e nel procedimento davanti alla Corte dei Conti, nei casi previsti dalla legge.